



NEWS

Euroconference

Edizione di mercoledì 2 Luglio 2025

IVA

Divieto di fatturazione elettronica delle operazioni sanitarie
di Alessandro Bonuzzi

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Quando spetta l'aliquota potenziata dei bonus edilizi
di Alessandro Bonuzzi

IVA

Rimborso Iva anche per beni non immediatamente ammortizzabili
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

IVA

Condizioni dell'esenzione IVA per il servizio pubblico postale
di Marco Peirolo

PATRIMONIO E TRUST

La governance delle società con quote detenute dal trust
di Ennio Vial



IVA

Divieto di fatturazione elettronica delle operazioni sanitarie

di Alessandro Bonuzzi

Rivista AI Edition - Integrata con l'Intelligenza Artificiale

LA CIRCOLARE TRIBUTARIA

IN OFFERTA PER TE € 162,50 + IVA 4% anziché € 250 + IVA 4%
Inserisci il codice sconto ECNEWS nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta
Offerta non cumulabile con sconto Privege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%

Abbonati ora



Il divieto di emettere fattura elettronica tramite SdI per le prestazioni sanitarie a persone fisiche “privati” è in vigore fin dal 13 febbraio 2019. Si tratta di una norma nata per essere di natura transitoria, ma inserita a regime a opera del recente D.Lgs. n. 81/2025 in vigore dallo scorso 13 giugno. La ratio del divieto, che è quella di proteggere la privacy di dati particolarmente sensibili come quelli sanitari, è certamente apprezzabile e condivisibile, tuttavia, le conseguenze che porta con sé l’obbligo di fatturazione cartacea o analogica non vanno di certo in un’ottica di semplificazione, soprattutto in un sistema sempre più digitalizzato.

Ambito dell’obbligo di fatturazione elettronica

Gli ambiti oggettivo e soggettivo di applicazione della fatturazione elettronica sono stati definiti, in via generale, dall’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015, che prevede l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Sul punto, come chiarito dalla circolare n. 14/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate, gli obblighi in materia di fatturazione elettronica non hanno modificato i principi cardine della normativa IVA e, quindi, non comportano obblighi di fatturazione ulteriori rispetto al quadro normativo previgente.

Restano quindi valide, anche in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica, le eccezioni di carattere oggettivo e soggettivo all’obbligo di documentare le operazioni tramite fatturazione elettronica attraverso il SdI.

In particolare, rientrano tra le “eccezioni oggettive” le operazioni per le quali la normativa vigente non impone un obbligo di fatturazione. Si tratta, a titolo esemplificativo, delle seguenti fattispecie:



- le operazioni fuori campo IVA ai sensi dell' 2, comma 3, e dell'art. 3, comma 4, D.P.R. n. 633/1972. Queste sono transazioni che non sono considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi ai fini IVA;
- le operazioni di cui all' 22, D.P.R. n. 633/1972, salvo che la fattura non sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione. Trattasi, ad esempio, delle cessioni che possono essere documentate con metodi alternativi quali, la ricevuta, lo scontrino o il documento commerciale;
- le operazioni effettuate nel c.d. regime monofase dell'editoria di cui all' 74, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 633/1972.

Va osservato che in tutti i casi in cui il cedente non abbia obbligo di emettere fattura, ma vi proceda ugualmente, la stessa, in assenza di esclusioni di ordine soggettivo, debba essere elettronica e trasmessa al SdI.

A tal riguardo rappresentano, ad esempio, esclusioni soggettive le operazioni effettuate da soggetti non residenti in Italia (anche se registrati ai fini IVA tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale).

Divieto di fatturazione elettronica per le operazioni sanitarie

A seguito dell'introduzione dal 1° gennaio 2019 dell'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica:

1. a novembre 2018 il Garante della Privacy è intervenuto con il Provvedimento del 15 novembre 2018 n. 481 evidenziando la presenza di «*rilevanti criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali*»;
2. al fine di risolvere e superare questa criticità:
 - l'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 21 dicembre 2018 ha modificato il Provvedimento del 30 aprile 2018 contenente le «*Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche*»;
 - il Legislatore con l' 10-bis, D.L. n. 119/2018, successivamente modificato dall'art. 1, comma 53, della Legge di stabilità 2019, ha disposto che, per il 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema TS non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al sistema TS (a prescindere dal fatto che il contribuente manifesti l'opposizione all'invio dei dati);
3. nell'ambito del D.L. n. 135/2018, il Legislatore è nuovamente intervenuto sulle modalità di fatturazione delle prestazioni sanitarie prevedendo che:

«le disposizioni di cui all'articolo 10-bis ... si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati dal Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle



prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche».

Il divieto di fatturazione elettronica opera quindi con riferimento a tutte le operazioni sanitarie rese a persone fisiche. In altri termini, fin dal primo anno di introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica (2019), il divieto di emissione di fattura elettronica tramite il SdI ha riguardato:

- le operazioni i cui dati devono essere inviati al sistema TS;
- tutte le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche.

L'inibizione all'emissione della fatturazione elettronica è stata poi di volta in volta estesa agli anni successivi: 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024.

In sede di conversione del c.d. Decreto Milleproroghe 2025 (D.L. n. 202/2024) nella Legge n. 15/2025, con l'art. 3, comma 6, il divieto di emissione della fattura elettronica previsto dall'art. 10-bis, D.L. n. 119/2018, è stato poi prorogato fino al 31 dicembre 2025. Si rappresenta che nella versione originaria del c.d. Decreto Milleproroghe, si prevedeva che il divieto di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie B2C dovesse permanere ancora soltanto fino al 31 marzo 2025.

Per effetto dell'ultima proroga, quindi, fino al 31 dicembre 2025 le fatture relative a prestazioni sanitarie a persone fisiche non dovranno essere emesse in modalità elettronica tramite SdI.

Senonché, con l'approvazione definitiva del D.Lgs. n. 81/2025 (c.d. Decreto correttivo della Riforma Fiscale), entrato in vigore in data 13 giugno 2025, è stato previsto a regime l'esonero dalla fatturazione elettronica per gli operatori sanitari che effettuano prestazioni nei confronti di persone fisiche; l'art. 2 del Decreto ha, infatti, eliminato dall'art. 10-bis, D.L. n. 119/2028 il riferimento ai periodi d'imposta durante i quali tale divieto ha operato in via transitoria. Il voto di emettere fattura elettronica si applica a chi fornisce prestazioni sanitarie o effettua cessioni di beni riconducibili al settore sanitario nei confronti di consumatori finali.

La misura, quindi, oggetto di continue proroghe fino al 31 dicembre 2025, è diventata strutturale. L'obiettivo dichiarato è quello di evitare investimenti onerosi da parte delle strutture sanitarie e dell'Amministrazione fiscale per l'implementazione di sistemi alternativi al SdI, al fine di garantire un'adeguata tutela dei dati sensibili contenuti nelle fatture sanitarie.

Fa riflettere che l'intervento risolutore del Legislatore sia avvenuto poco dopo il via libera dato dal Garante della Privacy alla fatturazione elettronica anche in ambito sanitario (newsletter Garante della Privacy 21 marzo 2025)^[1].

Tabella di sintesi

Operazioni i cui dati L'art. 10-bis, D.L. n. 119/2018, ha previsto il divieto, dall'anno 2019, di devono essere inviati emissione di fatture elettroniche, da parte degli operatori sanitari, con



al sistema TS

riferimento alle prestazioni – erogate nei confronti delle persone fisiche – i cui dati sono inviati al sistema TS ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Conseguentemente, i soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema TS devono certificare le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali mediante fatture in formato cartaceo, ovvero, in formato elettronico senza utilizzare il Sdl come canale di invio.

Opposizione del

cittadino all'invio dei dati al sistema TS

Il divieto previsto dall'art. 10-bis, D.L. n. 119/2018, opera anche con riferimento alle fatture relative a prestazioni sanitarie per le quali i cittadini hanno manifestato l'opposizione all'utilizzo dei dati ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Sono, pertanto, escluse dalla fatturazione elettronica le prestazioni sanitarie rese, nei confronti delle persone fisiche, dai soggetti tenuti all'invio dei dati delle suddette prestazioni al sistema TS, anche nel caso in cui l'interessato abbia manifestato l'opposizione. Gli operatori sanitari, nella fattispecie in esame, devono emettere la fattura nel consueto formato cartaceo, ovvero, in formato elettronico ma con trasmissione attraverso canali diversi dal Sdl.

Professionisti sanitari

L'esplicito divieto di fatturazione elettronica, in relazione alle prestazioni senza obbligo di inviosanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche, trova applicazione dei dati al sistema TS anche per i soggetti che erogano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche non tenuti all'invio dei dati al sistema TS ai fini

dell'elaborazione della dichiarazione precompilata. Ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2, D.L. n. 135/2018, infatti, «*Le disposizioni di cui all'articolo 10-bis del Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche*. Pertanto, anche tali operatori devono emettere le fatture per prestazioni sanitarie nei confronti dei consumatori finali in formato cartaceo, ovvero, in formato elettronico con trasmissione attraverso canali diversi dal Sdl.

Operazione sanitaria effettuata verso una società

Il divieto in esame non opera nel caso in cui la prestazione sanitaria è effettuata a favore di un soggetto diverso da una persona fisica (ad esempio, fattura emessa alla società sportiva per le visite mediche effettuate agli atleti, ovvero, fattura emessa al datore di lavoro per le visite mediche effettuate ai dipendenti). Al ricorrere di tale fattispecie, quindi, la fattura va emessa in formato elettronico.

Operazione non sanitaria eseguita da un professionista sanitario

I soggetti che esercitano professioni sanitarie non sono sempre esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica in quanto, se è effettuata una cessione o prestazione non sanitaria (ad esempio, compenso spettante per la tenuta di un corso o un convegno o per i giorni di sostituzione di un collega), anche detti soggetti sono tenuti a emettere fattura elettronica.

Fatture dei veterinari



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Quando spetta l'aliquota potenziata dei bonus edilizi

di Alessandro Bonuzzi

Seminario di specializzazione

Controlli fiscali in tema di superbonus, detrazioni nell'edilizia e crediti d'imposta

[Scopri di più](#)

Già a partire dal 2025 il Legislatore della Legge di Bilancio 2025 ha introdotto **importanti strette** in materia di **bonus edilizi**, tutelando gli interventi eseguiti sull'**abitazione principale** posseduta a titolo di **proprietà** o in forza di un **diritto reale di godimento** (usufrutto, uso, abitazione).

Il riferimento è al **bonus casa**, all'**ecobonus** e al **sismabonus**, per i quali la detrazione spetta nella misura potenziata per l'abitazione principale del **50% per le spese sostenute nel 2025** o del **36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027**, in luogo, rispettivamente, della **misura ordinaria del 36%** per le spese **sostenute nel 2025** o del **30% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027**.

L'aliquota maggiorata spetta anche al contribuente che detiene la **nuda proprietà** o la **proprietà superficiaria** del fabbricato abitazione principale; mentre è **preclusa al familiare convivente**, nonché al mero detentore dell'immobile a titolo **locazione** o **comodato**.

La **titolarità dell'immobile** deve sussistere al momento di **inizio dei lavori** o di **sostenimento della spesa**, se antecedente.

Invece, laddove il **fabbricato non sia adibito ad abitazione principale** già all'inizio dei lavori, ai fini della maggiorazione, è rilevante che lo stesso sia adibito ad **abitazione principale al termine dei lavori**.

Con particolare riguardo agli *spin off sismabonus acquisti* (ex [articolo 16, comma 1-septies, D.L. 63/2013](#)) e **bonus casa acquisti** (ex [articolo 16-bis, comma 3, Tuir](#)), il fabbricato deve essere adibito ad abitazione principale entro il termine di presentazione della **dichiarazione dei redditi** relativa all'anno in cui si fruisce per la **prima volta della detrazione**. Parimenti, in tema di detrazione spettante per l'acquisto o la costruzione del **box auto pertinenziale** (ex [articolo 16-bis, comma 1, lettera d, Tuir](#)), il contribuente deve **adibire ad abitazione principale** il fabbricato di cui il box è pertinenza sempre **entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi** relativa all'anno in cui fruisce per la **prima volta della detrazione**.



Per gli interventi effettuati sulle **parti comuni del condominio**, l'aliquota maggiorata va applicata se spettante sulla base della situazione **specifico del singolo condomino** e, quindi, se egli:

- risulti, fin dall'inizio dei lavori, proprietario e titolare di un **diritto reale sull'unità immobiliare** e
- abbia adibito oppure adibisca al più tardi al termine dei lavori **l'unità immobiliare ad abitazione principale**.

Peraltro, la maggiorazione spetta anche nel caso in cui gli interventi siano realizzati su **pertinenze** o su aree pertinenziali, già **dotate del vincolo di pertinenzialità** con l'unità immobiliare o il fabbricato adibito ad abitazione principale, anche laddove realizzati **soltanto** sulle pertinenze stesse.

In ogni caso, se nel corso dei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione dell'agevolazione l'immobile **non sia più destinato ad abitazione principale**, la detrazione maggiorata non viene meno e il contribuente **può continuare a usufruirne**.

Ai fini della definizione del **concepto di abitazione principale**, assume rilevanza il dettato del [comma 3-bis dell'articolo 10 Tuir](#), secondo cui si intende per tale *“quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata”*.

Con ciò, quindi, rientra nella **nozione di abitazione principale** anche l'unità immobiliare adibita a dimora abituale di un **familiare** del contribuente (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, Tuir). Tuttavia, al riguardo, la [circolare n. 8/E/2025](#) ha avuto modo di precisare che *“nell'ipotesi in cui sia teoricamente possibile effettuare la scelta in relazione a due immobili, uno adibito a propria dimora abituale e un altro adibito a dimora abituale di un proprio familiare, occorre far riferimento esclusivamente all'immobile adibito a dimora abituale del titolare dell'immobile, a nulla rilevando che il secondo immobile sia adibito a dimora abituale di un familiare”*.



IVA

Rimborso Iva anche per beni non immediatamente ammortizzabili

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

OneDay Master

IVA nelle operazioni immobiliari

Scopri di più

Con la recente [risoluzione n. 20/E/2025](#), l'Agenzia delle entrate ha chiarito, aderendo all'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite della Cassazione ([sentenza n. 13162/2024](#)), che il **requisito dell'ammortizzabilità del bene**, quale presupposto per la **richiesta di rimborso Iva** (annuale o trimestrale) è verificato quando sussiste il **nesso di strumentalità** tra i beni oggetto dell'intervento e **l'attività svolta dal soggetto passivo** anche in **misura potenziale o prospettica**.

Questa nuova linea interpretativa ha portato al superamento dei precedenti indirizzi di prassi dell'Agenzia, con i quali si era espressamente **escluso il diritto al rimborso dell'Iva** assolta sulle spese di miglioria **realizzate su beni di terzi** (salvo che non integrassero la realizzazione di beni individuabili e funzionalmente autonomi), in quanto la **nozione di bene ammortizzabile** deve riferirsi solamente ai beni di cui agli [articoli 102 e 103, Tuir](#), e **non anche alle spese sostenute su beni di terzi**, di cui all'[articolo 108, Tuir](#).

Si ricorda che tra le **fattispecie che legittimano il rimborso dell'Iva**, annuale o trimestrale, rientra anche **l'Iva assolta sull'acquisto di beni ammortizzabili**, nel qual caso l'oggetto del rimborso non è l'eccedenza a credito emersa nel periodo (anno o trimestre), bensì **l'imposta specificamente assolta sull'acquisto del bene ammortizzabile**.

Secondo la citata Cassazione, tuttavia, il concetto di bene ammortizzabile non può limitarsi al richiamo delle disposizioni in materia di imposte dirette, o delle regole per la predisposizione del bilancio di esercizio, ma bisogna piuttosto fare riferimento alla più **ampia nozione di bene d'investimento** di cui alla Direttiva 2006/112/CE. Secondo la direttiva, infatti, rientrano in tale ambito anche i beni che, pur non essendo ammortizzabili in senso stretto, sono comunque **destinati all'esercizio dell'impresa per un periodo di tempo medio-lungo**, appunto quali investimenti.

La nuova interpretazione fornita dall'Agenzia delle entrate può essere di **aiuto anche in altre situazioni**, quale ad esempio quella di **acquisto di un fabbricato iscritto in categoria F/4** (unità in corso di definizione) da parte di una **società immobiliare di gestione** che successivamente, dopo averlo completato, **intende concederlo in locazione a terzi**. Si pensi al caso di acquisto di importanti fabbricati strumentali (ad **esempio alberghi**) che saranno poi **oggetto di lavori di**



adattamento alla destinazione alberghiera con accatastamento definitivo in tale categoria. Tuttavia, poiché all'atto dell'acquisto il **bene si trova in una categoria catastale provvisoria (F/4)**, non si è in presenza di un bene immediatamente ammortizzabile, ma certamente di un **bene d'investimento nella nozione fornita dalla direttiva**.

A seguito del completamento dei lavori, necessari per rendere adatto il bene all'utilizzo per la successiva locazione, **l'immobile inizierà ad essere ammortizzato**. Pertanto, riprendendo quanto affermato dalla Cassazione, sussisterebbe sin da subito il **nesso di strumentalità tra il bene oggetto dell'investimento e l'attività svolta dal soggetto passivo** (locazione di immobili a terzi).

In merito alla nozione di bene ammortizzabile, già in passato l'Amministrazione finanziaria ha avuto modo di osservare che la **ratio della norma che ammette il rimborso Iva** per l'acquisto di beni ammortizzabili è quella di **non penalizzare gli investimenti** ([R.M. n. 353998/1983](#)), ragion per cui sono da comprendere tra i beni ammortizzabili, non solo quelli per i quali la **procedura di ammortamento è immediatamente attuabile** (ad esempio l'acquisto di un bene finito e pronto all'uso), ma anche **i beni per i quali la procedura di ammortamento è potenzialmente attuabile**, nel senso che sarà applicabile solamente **all'atto della completa realizzazione**, fermo restando che i beni stessi siano poi effettivamente destinati ad essere utilizzati per effettuare operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione ([risoluzione n. 111/E/2002](#), con riferimento all'Iva assolta sulle fatture di acconto sui SAL di un contratto di appalto per la realizzazione di beni ammortizzabili).

Il principio espresso nei citati documenti di prassi, unitamente alle ultime indicazioni della Cassazione (recepiti nella [risoluzione n. 20/E/2025](#)) consentono di concludere che **anche l'Iva assolta per l'acquisto di un fabbricato F/4 rientra nella fattispecie di rimborso per acquisto di "beni ammortizzabili"**, quale bene che pur non essendo immediatamente ammortizzabili, lo **diverrà al completamento dei lavori** che **consentiranno la concessione in locazione a terzi** con assoggettamento ad Iva.



IVA

Condizioni dell'esenzione IVA per il servizio pubblico postale

di Marco Peirolo

Master di specializzazione

IVA nei rapporti con l'estero

Scopri di più

Con la sentenza di cui alla [causa C-785/23 del 19 giugno 2025](#), la Corte di Giustizia UE si è pronunciata in merito all'ambito applicativo dell'**esenzione dall'IVA** prevista per i **servizi pubblici postali**.

La norma di riferimento è l'articolo 132, par. 1, lettera a), Direttiva 2006/112/CE, secondo cui gli Stati membri esentano dall'IVA, quando sono effettuate dai **servizi pubblici postali**, le prestazioni di servizi e le **cessioni di beni accessori a dette prestazioni**.

La Corte ha, in primo luogo, ricordato quale è l'obiettivo perseguito dall'esenzione in esame.

L'esenzione è finalizzata ad offrire, ad un **costo ridotto**, servizi postali rispondenti ai **bisogni essenziali della popolazione**, laddove tale obiettivo coincide con quello perseguito dalla Direttiva 1997/67/CE, vale a dire **offrire un servizio postale universale**.

Pertanto, **solo gli operatori**, pubblici o privati, che si siano obbligati a garantire in uno Stato membro, in tutto o in parte, il **servizio postale universale**, come definito dall'art. 3 della Direttiva n. 1997/67/CE, **possono beneficiare dell'esenzione** prevista dall'articolo 132, par. 1, lettera a), Direttiva 2006/112/CE.

Tuttavia, non tutte le prestazioni di servizi effettuate dai servizi pubblici postali rientrano nell'esenzione, ma solo le **prestazioni dirette a rispondere ai bisogni essenziali della popolazione**, per cui sono **escluse** dall'esenzione le prestazioni specifiche che siano **scindibili dal servizio di interesse pubblico**, tra le quali figurano le **prestazioni che rispondono a particolari esigenze degli utenti** interessati. Si tratta, in particolare, delle prestazioni effettuate dai servizi pubblici postali le cui **condizioni siano state negoziate individualmente**. Esse, infatti, soddisfacendo le **specifiche esigenze degli utenti interessati**, si pongono in contrasto con l'obiettivo perseguito dal servizio postale universale.

In secondo luogo, per quanto riguarda l'individuazione delle prestazioni riconducibili al servizio postale universale, la Corte ha osservato che, **per l'applicazione dell'esenzione**, non è necessario che le prestazioni di cui trattasi siano state formalmente designate dalla normativa



nazionale come facenti parte del servizio postale universale.

Una **prestazione di servizi postali** resa da un operatore che si sia impegnato a garantire in uno Stato membro la totalità o una parte del servizio postale universale può essere esentata dall'IVA purché, in considerazione delle caratteristiche che le sono proprie, sia **idonea a far parte del predetto servizio**, che l'articolo 3, par. 1, Direttiva 1997/67/CE, definisce come quello corrispondente ad un'offerta di servizi postali **di qualità determinata**, forniti **permanentemente in tutti i punti del territorio a prezzi accessibili a tutti gli utenti**.

Solo la definizione della **nozione di “servizio postale universale”** di cui al citato articolo 3, par. 1, della richiamata Direttiva, deve essere considerata rilevante al fine di determinare se una prestazione di servizi possa beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 132, par. 1, lettera a), Direttiva 2006/112/CE.

Ne consegue, secondo la Corte, che poiché i trattini secondo e quarto dell'articolo 12 della Direttiva 1997/67/CE, menzionati dal giudice del rinvio, **non sono elementi costitutivi della nozione di “servizio postale universale”**, ma fissano **principi tariffari che devono essere rispettati dagli operatori** che si sono obbligati a garantire la totalità o una parte di tale servizio, il fatto che un operatore non rispetti tali principi **non esclude le prestazioni in esame dall'esenzione**.

Rispetto, in particolare, al caso oggetto della [**causa C-785/23**](#) in commento, la Corte ha osservato che:

- **non assume rilevanza** la circostanza che le prestazioni di servizi postali siano rese in conformità a **contratti distinti**, in quanto l'esistenza di contratti distinti conclusi dall'operatore con ciascuno dei suoi clienti non consente di ritenere che le relative prestazioni non possano essere assoggettate ad un regime giuridico particolare e **non implica** neppure **che gli obblighi reciproci** convenuti derivino da una **trattativa individuale**; la formalizzazione di tali contratti può, infatti, essere **preordinata a dimostrare l'accettazione** da parte del cliente interessato **dell'offerta di prestazioni di servizi postali** e di ricordare al cliente stesso gli aspetti rilevanti del regime in questione;
- siccome gli Stati membri possono includere nel servizio postale universale **prestazioni diverse** da quelle previste dall'articolo 3, par. 3 e 4, Direttiva 1997/67/CE, essi possono stabilire che la raccolta e la distribuzione degli invii postali siano effettuate all'indirizzo del cliente o in momenti previamente concordati con il cliente, purché le **condizioni di esecuzione delle prestazioni di servizi postali** siano quelle previste per il servizio postale universale;
- l'articolo 3, par. 1, Direttiva 1997/67/CE, esige, come condizione per l'inclusione delle prestazioni di servizi postali nel servizio postale universale, che la relativa offerta sia **economicamente accessibile**. Tuttavia, l'accessibilità economica di una siffatta offerta dipende non già dalla questione se il prezzo richiesto per la prestazione ne copra il costo, bensì **se persone fisiche o giuridiche** che dispongono di risorse limitate **possano**



- permettersi di pagarlo**, tenuto conto del **tenore di vita prevalente** nello Stato membro;
- l'esenzione non si applica qualora una prestazione di servizi postali non risulti dall'attuazione di un **regime giuridico particolare al quale sono assoggettati gli operatori** che assicurano, in tutto o in parte, il **servizio postale universale** quando forniscono tale prestazione, ma sia resa a **condizioni diverse e più favorevoli** di quelle approvate dall'autorità nazionale designata, quali, per esempio, la **possibilità di una raccolta degli invii in luoghi**, in ore, a una frequenza o a un prezzo diversi da quelli **approvati da tale autorità**;
 - anche se il considerando 15 della Direttiva 1997/67/CE consente ai fornitori del servizio postale universale di **negoziare individualmente i contratti con i clienti**, l'articolo 5, par. 1, secondo trattino, della stessa Direttiva prevede espressamente che gli Stati membri devono prevedere che agli utenti che si trovano in condizioni analoghe sia offerto un servizio postale universale identico, con la conseguenza che i fornitori di tale servizio possono negoziare contratti individuali con i loro clienti **al di fuori di detto servizio e, quindi, con applicazione dell'IVA**;
 - il diritto, per i fornitori del servizio postale universale, di concludere **accordi tariffari individuali con gli utenti**, stabilito dall'articolo 12, terzo trattino, Direttiva 1997/67/CE, non implica che le prestazioni le cui condizioni di realizzazione, comprese quelle tariffarie, siano state negoziate, e che, di conseguenza, non sarebbero identiche a quelle proposte a qualsiasi utente che si trovi in una situazione analoga, debbano essere considerate rientranti in tale servizio.



PATRIMONIO E TRUST

La governance delle società con quote detenute dal trust

di Ennio Vial

Master di specializzazione

Tutela e passaggio del patrimonio

Percorso di formazione da ottobre a maggio

[Scopri di più](#)

Tra i **beni vincolabili in un trust** si annoverano anche le **partecipazioni societarie**. È interessante svolgere qualche considerazione in merito alle **regole di governance** che interessano queste **partecipazioni vincolate** in *trust*.

Non vi è dubbio che queste **regole** possono discendere anche dalle indicazioni **contenute nell'atto di trust**. L'atto di *trust*, infatti, può contenere delle puntuale previsioni in relazione alla **gestione delle partecipazioni societarie**. Si pensi, per fare un esempio banale, al caso del **trust di garanzia**: si potrebbe trovare scritto che il *trustee* deve alienare le partecipazioni, al fine di **acquisire la liquidità necessaria per estinguere un debito del disponente**. Più frequentemente, tuttavia, nei *trust* familiari donatori **le indicazioni non sono così pervasive**, in quanto si preferisce far sì che il ruolo di socio sia svolto dal *trustee* apprezzando le diverse situazioni che dovessero presentarsi in prospettiva.

Il *trust*, infatti, rappresenta un **veicolo flessibile** che consente di adeguarsi alle **vicende future** che potrebbero essere alla data odierna **non prevedibili**.

Ipotizziamo, tuttavia, di vincolare in *trust* le **tipologie di quote societarie più classiche** e di ipotizzare che il *trustee* **non sia soggetto a vincoli specifici** in relazione a queste partecipazioni, in quanto l'atto di *trust* non contiene delle previsioni estremamente vincolanti in relazione a queste partecipazioni.

Detenzione di quote di società semplice

La **detenzione di quote di società semplici** è vista con **particolare circospezione da parte del trustee**, in quanto l'assenza di un obbligo contabile in capo a questa tipologia societaria **rende difficilmente controllabile l'operato degli amministratori** della società semplice.

Senza voler (né poter) fare delle generalizzazioni, si può, tuttavia, notare come, in caso di società semplici all'interno del *trust*, sia oltremodo opportuno che il **trustee imponga**, quale



condizione per accettare l'incarico, che la **società semplice detenga una opportuna contabilità**, pur non essendovi tenuta in base al codice civile.

Spesso la società semplice vincolata in trust detiene dei beni quali **partecipazioni e immobili** e, quindi, potrebbe qualificarsi quale **società di godimento**. Spesso il trustee, alla stregua delle fiduciarie deterrà, una quota dove ai sensi dell'[articolo 2267, comma 2, cod. civ.](#), si esclude un **potere di amministrazione da parte del socio trust** in cambio di una responsabilità limitata.

Detenzione di quote di società in nome collettivo

La detenzione di **quote di società in nome collettivo** da parte del *trust* è una **casistica oltremodo rara** che personalmente non mi è mai capitato di incrociare nell'ambito della mia vita professionale. Ciò in quanto il *trustee*, pur rispondendo nei limiti del patrimonio in *trust*, sarebbe soggetto ad una forma di **responsabilità illimitata a fronte di un potere di amministrazione** che, secondo le regole generali, **compete a tutti i soci**. Si tratta, quindi, di una casistica che non incontra una significatività apprezzabile a livello professionale.

Detenzione di quote di società in accomandita semplice

Quando il trust tiene quote in società in accomandita semplice, alla luce delle considerazioni svolte nel in relazione alla società in nome collettivo, possiamo affermare che si tratti di **quote di accomandante**.

In questo caso, **la governance** della società **spetta sicuramente agli altri soci**. Spesso queste società sono delle *holding* o delle società immobiliari, ma potrebbe trattarsi anche di **società che svolgono attività operativa**.

Il trustee/accomandante non opera come amministratore e, quindi, **non può ingerirsi nell'amministrazione della società**. Tuttavia, egli, in ragione del proprio ruolo, dovrà opportunamente chiedere il bilancio per verificare, ad esempio, che i **prelevamenti siano conformi alle quote di spettanza** a ciascun socio. Anche in questo caso è raccomandata l'adozione della **contabilità ordinaria**.

Detenzione di quote di società a responsabilità limitata

Qualora il **trustee detenga quote di Srl**, la governance discende da vari aspetti. Il primo elemento fondamentale è quello di valutare **se il trustee tiene quote di maggioranza o di minoranza**.



Nel secondo caso, egli avrà certamente i **diritti di informativa molto significativi previsti per la Srl**; tuttavia, questi **non potrà certo imporre la nomina degli amministratori**. Nel caso in cui, al contrario, il trustee tenga quote di maggioranza, la **governance potrebbe spettare al trust**.

Anche in questo caso, tuttavia, la conclusione non è scontata, ben potendo prevedersi il caso in cui un socio diverso dal *trust*, che magari detiene una quota minimale, sia **titolato di alcuni diritti speciali ex [articolo 2468, comma 3, cod. civ.](#)**, per cui gli compete, ad esempio, la **nomina degli amministratori**. In linea generale, il *trustee*, quand'anche detenesse quote di maggioranza di Srl, pur procedendo alla nomina degli amministratori e all'approvazione del bilancio, egli **rivestirà generalmente un ruolo passivo**.

Gli atti di *trust*, infatti, contengono frequentemente la c.d. “*clausola di disinteresse*”, secondo cui **il trustee non è tenuto a esercitare tutti i diritti di informativa concessigli dalla legge**, a meno che non sia a conoscenza di gravi irregolarità nella gestione. Questa clausola, oltre a rendere il *trust* per certo un **ente non commerciale senza pericolo** che questo sia riqualificato come un ente commerciale, permette, altresì, di evitare che **il trustee sia esposto a particolari forme di responsabilità**, nel caso in cui non abbia tenuto un comportamento di controllo **invasivo sulla società partecipata**.